

# Contratto per l'uso del tool di monitoraggio dell'AEnEC senza partecipazione all'AEnEC

## 1. Premessa

L'Agenzia dell'energia per l'economia (di seguito denominata AEnEC) è un'organizzazione incaricata dall'UFE e dall'UFAM dell'esecuzione delle disposizioni legali relative all'obbligo di riduzione delle emissioni di gas serra e agli accordi sugli obiettivi. Supporta le imprese in generale come pure le imprese SSQE (di seguito denominate clienti) nel monitoraggio annuale in conformità alla legislazione sul CO<sub>2</sub>.

## 2. Campo d'applicazione

Il servizio è destinato ai clienti che hanno elaborato una proposta di obiettivo per un obiettivo di emissione e che per la sua elaborazione si rivolgono a terzi. Per il monitoraggio annuale l'AEnEC offre a questi clienti un apposito tool (software per il modello energetico, parte monitoraggio, in seguito detto «tool di monitoraggio») che mette a disposizione dietro compenso. Il monitoraggio comprende i dati necessari per ottemperare all'impegno di riduzione secondo l'art. 72 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>. I dati del monitoraggio servono al cliente unicamente come base per l'impegno di riduzione stipulato con la Confederazione secondo l'art. 67 dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub>.

## 3. Prestazioni dell'AEnEC

- L'AEnEC è il licenziante per la concessione d'uso del tool di monitoraggio. Con questo contratto al cliente viene concessa, dietro compenso e in forma non esclusiva, una licenza per l'uso del tool nell'ambito dell'obbligo di monitoraggio ai fini dell'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub>. La licenza è limitata all'uso del tool di monitoraggio e in particolare non comprende alcun diritto di riproduzione, invio o presentazione in qualunque forma, fatto salvo il punto 4. Tutti i diritti d'autore restano di proprietà esclusiva del licenziante.
- Il supporto per la configurazione dell'accesso al web, per l'impostazione di base del monitoraggio incl. l'istruzione, la documentazione e l'hotline per la strutturazione e l'immissione dei dati.
- La plausibilizzazione standardizzata dei dati di monitoraggio registrati da parte di terzi, l'allestimento di valutazioni in conformità con le prescrizioni della Confederazione e del Cantone.
- L'AEnEC assicura la manutenzione e l'accesso ai tool messi a disposizione e la loro conformità con le disposizioni legali in vigore.

## 4. Prestazioni e obblighi del cliente

- La strutturazione e l'immissione dei dati sono di competenza del cliente. Il cliente è anche responsabile della qualità e della correttezza dei dati.
- Il cliente è direttamente responsabile del rispetto delle scadenze legali previste.
- Al cliente è vietata la modifica del tool di monitoraggio o un impiego di questo per scopi diversi da quelli definiti nel punto 2.

d. Sono escluse le sottolicenze.

e. Il cliente ha l'obbligo di mantenere segrete le eventuali password del tool di monitoraggio. Tuttavia ha la facoltà, ai sensi del punto 2, di consentire a terzi un accesso parziale, senza inoltrare delle password, al tool di monitoraggio, a condizione che ciò si renda necessario per la registrazione dei dati nel quadro del monitoraggio.

## 5. Riservatezza e protezione dei dati

Per il trattamento e la conservazione dei dati l'AEnEC adempie agli obblighi previsti dalla Confederazione in materia di sicurezza informatica e di protezione dei dati. I dati inseriti dal cliente con il tool di monitoraggio sono confidenziali. L'accesso è consentito alle autorità competenti nell'ambito delle disposizioni legali, specificatamente per l'esecuzione dell'esenzione dalla tassa sul CO<sub>2</sub> e degli accordi sugli obiettivi.

## 6. Responsabilità dell'AEnEC

L'AEnEC non si assume alcuna responsabilità per l'inserimento errato dei dati da parte del cliente e per gli errori di calcolo. La responsabilità dell'AEnEC risp. dei suoi organi e delle persone ausiliarie si limita ai danni causati direttamente per negligenza grave. È esclusa l'assunzione di responsabilità per danni indiretti o danni consequenziali.

La responsabilità dell'adempimento dell'impegno di riduzione assunto con la Confederazione come pure l'attuazione delle misure necessarie per raggiungere l'obiettivo di emissione spettano unicamente al cliente stesso.

## 7. Inizio e durata del contratto

- Il contratto tra il cliente e l'AEnEC entra in vigore con la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti.
- Il presente contratto viene stipulato per la durata degli impegni legali assunti nel quadro dell'obiettivo di emissione concordato (non disdicabile), comunque al massimo per una durata di dieci anni.
- Fatte salve le condizioni del capoverso che segue, alla scadenza di una durata minima di due anni, entrambe le parti contraenti possono recedere dal contratto di partecipazione in ogni momento, per la fine dell'anno, inviando una disdetta scritta con un termine di preavviso di sei mesi.
- L'AEnEC può recedere dal contratto con il cliente solo se sussiste un motivo valido e se ha chiesto in via preliminare di rimediare alla causa: a. facendo presente la possibilità di disdetta; b. riservando un lasso di tempo sufficiente per rimediare alla causa; in questo caso l'AEnEC può recedere dal contratto per la fine di ogni mese osservando un preavviso di sei mesi.

## 8. Prezzi e prestazioni

	Clienti Non-SSQE	CHF (escl. IVA)	Clienti SSQE	CHF (escl. IVA)
<b>Primo anno</b>	Configurazione account, licenza d'uso, plausibilizzazione, hotline 5h	2 500.–	Configurazione account, impostazione concetto di monitoraggio SSQE, configurazione parametri, licenza d'uso, plausibilizzazione, hotline 10h	5 000.–
<b>Anni successivi</b>	Licenza d'uso, plausibilizzazione, hotline 5h	1 500.–	Licenza d'uso, plausibilizzazione, hotline 10h	2 500.–

Opzione scelta dal cliente (barrare la casella interessata):

Monitoraggio Non-SSQE (CHF 2500. – / 1500.–)

Monitoraggio SSQE (CHF 5000. – / 2500.–)

## 9. Ulteriori disposizioni

Secondo l'art. 164 ss. CO il cliente e l'AEnEC hanno fondamentalmente il diritto di cedere diritti e crediti derivanti dai contratti stipulati. Ogni parte contraente ha l'obbligo di informare l'altra parte per iscritto entro il termine di un mese circa la cessione. Ogni parte contraente ha altresì la facoltà di respingere e impedire la cessione per cause gravi. Il foro competente è Zurigo.

Se una disposizione del presente contratto dovesse risultare inefficace o il contratto dovesse contenere una lacuna, non viene comunque pregiudicata la validità giuridica delle altre disposizioni. In sostituzione della disposizione inefficace risp. della lacuna si riterrà concordata una disposizione efficace che si avvicini il più possibile alle finalità economiche della disposizione voluta dalle parti contraenti.

## Dati del cliente

**Nome e denominazione dell'azienda del cliente**

..... IDI: .....

**Indirizzo del cliente**

.....

**Nome della persona di riferimento per domande inerenti al presente contratto**

.....

**Telefono/E-mail**

.....

## Firma

Mi dichiaro d'accordo con il contratto e le disposizioni sopra menzionate:

Luogo/data .....

.....  
 Cliente, firma legalmente valida e timbro dell'azienda

**Agenzia dell'energia per l'economia**

Luogo/data .....

.....

.....